

## FONDAZIONE CULTURA

<b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
<p><b>Articolo 1 – Denominazione</b> La “Fondazione per le Attività Musicali”, costituitasi il 28 maggio 2008, viene denominata “FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO”.</p> <p><b>Articolo 2 – Sede</b> La Fondazione ha sede legale in Torino</p> <p><b>Articolo 3 – Durata</b> La Fondazione ha durata illimitata.</p> <p><b>Articolo 4 – Natura della Fondazione</b> La Fondazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ha natura di fondazione di partecipazione;</li> <li>2. non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di promozione culturale, anche agli effetti di solidarietà sociale;</li> <li>3. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;</li> <li>4. ha l’obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse;</li> <li>5. non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel prossimo articolo 7 ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente normativa;</li> <li>6. è apolitica e apartitica;</li> <li>7. ispira la propria organizzazione al</li> </ol>	<p><b>Articolo 1 – Denominazione</b> La “Fondazione per le Attività Musicali”, costituitasi il 28 maggio 2008, viene denominata “FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO”.</p> <p><b>Articolo 2 – Sede</b> La Fondazione ha sede legale in Torino</p> <p><b>Articolo 3 – Durata</b> La Fondazione ha durata illimitata.</p> <p><b>Articolo 4 – Natura della Fondazione</b> La Fondazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ha natura di fondazione di partecipazione;</li> <li>2. non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di promozione culturale, anche agli effetti di solidarietà sociale;</li> <li>3. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;</li> <li>4. ha l’obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse;</li> <li>5. non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel prossimo articolo 7 ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente normativa;</li> <li>6. è apolitica e apartitica;</li> </ol>

Statuto Fondazione per la Cultura vigente	Testo modificato
<p>rispetto delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.</p> <p><b>Articolo 5–Socie e soci della Fondazione</b> È socia Fondatrice la Città di Torino.</p> <p>Possono ottenere la qualifica di soci e/o socie Partecipanti i soggetti individuati e nominati come tali dal Consiglio Direttivo a maggioranza delle persone che lo compongono, e con la previa approvazione della socia Fondatrice, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e comunque tutti gli enti che, condividendo le finalità statutarie della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante contributi in denaro (annuali o pluriennali), beni (materiali o immateriali) o servizi (nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio Direttivo), ovvero mediante la loro attività.</p> <p>La qualifica di socia o socio Partecipante permane per tutto il periodo di tempo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Per il caso in cui la qualifica di socio o socia Partecipante derivi non dal versamento di un contributo, ma dal conferimento di beni o dalla prestazione di servizi, spetta al Consiglio direttivo stabilire i criteri relativi alla conservazione della qualifica stessa.</p> <p>Le socie e i soci partecipanti fanno parte</p>	<p>7. ispira la propria organizzazione al rispetto delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.</p> <p><b>Articolo 5 –Socie e soci della Fondazione</b> È socia Fondatrice la Città di Torino.</p> <p>Possono ottenere la qualifica di soci e/o socie Partecipanti i soggetti individuati e nominati come tali dal Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> a maggioranza delle persone che lo compongono, e con la previa approvazione della socia Fondatrice, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e comunque tutti gli enti che, condividendo le finalità statutarie della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante contributi in denaro (annuali o pluriennali), beni (materiali o immateriali) o servizi. <del>(nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio Direttivo)</del>; ovvero mediante la loro attività, <b>secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.</b></p> <p>La qualifica di socia o socio Partecipante permane per tutto il periodo di tempo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. <del>Per il caso in cui la qualifica di socio o socia Partecipante derivi non dal versamento di un contributo, ma dal conferimento di beni o dalla prestazione di servizi, spetta al Consiglio direttivo di stabilire i criteri relativi alla conservazione della qualifica stessa.</del></p> <p>Le socie e i soci partecipanti fanno parte</p>



<p align="center"><b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo modificato</b></p>
<p>di diritto del Consiglio direttivo della Fondazione secondo quanto stabilito all'articolo 10.</p> <p><b>Articolo 6 – Scopi della Fondazione</b></p> <p>La Fondazione svolge la propria attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte, promuovendo la diffusione e la valorizzazione di proposte culturali nel territorio della Città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese. In particolare, la Fondazione svolge la propria attività per organizzare e realizzare iniziative ed eventi culturali e di carattere musicale, di spettacolo dal vivo, museale, attività di promozione del libro e della lettura, e rassegne per favorire lo sviluppo delle attività e della partecipazione culturale, anche di carattere internazionale.</p> <p>In modo specifico e nel rispetto del principio di economicità e di efficacia della gestione, la Fondazione organizza e promuove eventi, attività e manifestazioni culturali, realizzate coinvolgendo e valorizzando i soggetti che operano nella città. E' finalità dell'ente lo svolgimento di attività riguardanti la tutela, la promozione e la conservazione dei beni di interesse storico- artistico della Città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese.</p> <p>E' scopo della Fondazione quello di promuovere la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali (anche agli effetti di solidarietà sociale e di interesse generale), previsti</p>	<p>di diritto del Consiglio <del>direttivo di</del> <b>Amministrazione</b> della Fondazione secondo quanto stabilito all'articolo 10.</p> <p><b>Articolo 6 – Scopi della Fondazione</b></p> <p>La Fondazione svolge la propria attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte, promuovendo la diffusione e la valorizzazione di proposte culturali nel territorio della Città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese. In particolare, la Fondazione svolge la propria attività per organizzare e realizzare iniziative ed eventi culturali e di carattere musicale, di spettacolo dal vivo, museale, attività di promozione del libro e della lettura, e rassegne per favorire lo sviluppo delle attività e della partecipazione culturale, anche di carattere internazionale.</p> <p>In modo specifico e nel rispetto del principio di economicità e di efficacia della gestione, la Fondazione organizza e promuove eventi, attività e manifestazioni culturali, realizzate coinvolgendo e valorizzando i soggetti che operano nella città. E' finalità dell'ente lo svolgimento di attività riguardanti la tutela, la promozione e la conservazione dei beni di interesse storico- artistico della Città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese.</p> <p>E' scopo della Fondazione quello di promuovere la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali (anche agli effetti di solidarietà sociale e di interesse generale), previsti dal presente</p>

<p align="center"><b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo modificato</b></p>
<p>dal presente statuto. La Fondazione può, inoltre, sostenere e/o accompagnare progetti europei, nazionali e regionali afferenti le materie culturali, potendone curare anche le relative procedure di richiesta ed ottenimento fondi.</p> <p><b>Articolo 7 – Attività della Fondazione</b> Per gli scopi di cui sopra, la Fondazione attua e sviluppa tutte le attività, funzionali al raggiungimento degli stessi, tra cui si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>(i) favorisce direttamente o indirettamente la diffusione della cultura, sia tramite la realizzazione di iniziative, eventi ed altre manifestazioni culturali, sia attraverso l’elargizione (per iniziative di specifica valenza culturale) di contributi in denaro ed in natura a favore di enti, pubblici o privati, senza scopo di lucro che operano nella città di Torino e dell’Area Metropolitana torinese nei settori di attività della Fondazione;</p> <p>(ii) organizza festival, spettacoli, manifestazioni culturali, iniziative musicali, letterarie ed editoriali, stagioni di concerti eseguiti dal vivo, eventi ed iniziative anche di rilievo internazionale;</p> <p>(iii) realizza attività formative, seminari, convegni, incontri e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della cultura in ogni sua forma;</p> <p>(iv) stipula convenzioni, accordi e/o contratti di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operino nel mondo della cultura e che anche</p>	<p>statuto. La Fondazione può, inoltre, sostenere e/o accompagnare progetti europei, nazionali e regionali afferenti le materie culturali, potendone curare anche le relative procedure di richiesta ed ottenimento fondi.</p> <p><b>Articolo 7 – Attività della Fondazione</b> Per gli scopi di cui sopra, la Fondazione attua e sviluppa tutte le attività, funzionali al raggiungimento degli stessi, tra cui si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>(i) favorisce direttamente o indirettamente la diffusione della cultura, sia tramite la realizzazione di iniziative, eventi ed altre manifestazioni culturali, sia attraverso l’elargizione (per iniziative di specifica valenza culturale) di contributi in denaro ed in natura a favore di enti, pubblici o privati, senza scopo di lucro che operano nella città di Torino e dell’Area Metropolitana torinese nei settori di attività della Fondazione;</p> <p>(ii) organizza festival,spettacoli, manifestazioni culturali, iniziative musicali, letterarie ed editoriali, stagioni di concerti eseguiti dal vivo, eventi ed iniziative anche di rilievo internazionale;</p> <p>(iii) realizza attività formative, seminari, convegni, incontri e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della cultura in ogni sua forma;</p> <p>(iv) stipula convenzioni, accordi e/o contratti di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operino nel mondo della cultura e che anche occasionalmente,</p>

<p align="center"><b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo modificato</b></p>
<p>occasionalmente, abbiano interesse alla valorizzazione ed allo sviluppo culturale della Città di Torino e compie tutti gli atti che siano collegati al raggiungimento dei propri scopi; le azioni intraprese in questo senso hanno lo scopo di ampliare le fasce di pubblico diffondendo, nell'ambito nazionale, europeo ed internazionale, la conoscenza del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, della Città di Torino;</p> <p>(v) collabora con tutti i soggetti, pubblici e privati, che, operando nel mondo della cultura, posseggano finalità analoghe, simili o compatibili con quelle della Fondazione;</p> <p>(vi) istituisce premi e borse di studio nell'ambito culturale;</p> <p>(vii) partecipa a soggetti pubblici e privati la cui attività sia coerente con le proprie finalità statutarie, rivolte direttamente o indirettamente alla promozione della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà inoltre, in conformità col presente Statuto e le leggi vigenti, concorrere alla costituzione degli enti succitati;</p> <p>(viii) interviene a sostegno delle organizzazioni culturali attraverso attività di fundraising e di supporto alla ricerca di sponsor, secondo le modalità definite dal successivo punto ix;</p> <p>(ix) promuove la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali senza scopo di lucro; svolge ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.</p>	<p>abbiano interesse alla valorizzazione ed allo sviluppo culturale della Città di Torino e compie tutti gli atti che siano collegati al raggiungimento dei propri scopi; le azioni intraprese in questo senso hanno lo scopo di ampliare le fasce di pubblico diffondendo, nell'ambito nazionale, europeo ed internazionale, la conoscenza del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, della Città di Torino;</p> <p>(v) collabora con tutti i soggetti, pubblici e privati, che, operando nel mondo della cultura, posseggano finalità analoghe, simili o compatibili con quelle della Fondazione;</p> <p>(vi) istituisce premi e borse di studio nell'ambito culturale;</p> <p>(vii) partecipa a soggetti pubblici e privati la cui attività sia coerente con le proprie finalità statutarie, rivolte direttamente o indirettamente alla promozione della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà inoltre, in conformità col presente Statuto e le leggi vigenti, concorrere alla costituzione degli enti succitati;</p> <p>(viii) interviene a sostegno delle organizzazioni culturali attraverso attività di fundraising e di supporto alla ricerca di sponsor, secondo le modalità definite dal successivo punto ix;</p> <p>(ix) promuove la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali senza scopo di lucro; svolge ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.</p>



<p align="center"><b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo modificato</b></p>
<p><b>Articolo 8 - Patrimonio</b>            Il patrimonio della Fondazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal patrimonio indisponibile, composto dal Fondo di dotazione (denaro e beni, mobili e immobili), conferito dalla Fondatrice, che può essere incrementato dalla Fondatrice stessa;</li> <li>- dal patrimonio disponibile composto da somme di denaro, e da beni, mobili o immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità, sempreché le somme e i beni in questione siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi statuari;</li> <li>- dalle rendite del patrimonio e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione, quali il ricavato della vendita dei biglietti e degli abbonamenti relativi a proprie manifestazioni ed iniziative, e ricavati da servizi od ogni altra attività, anche commerciale, purché non prevalente, svolta per il conseguimento e nell'ambito dei propri scopi;</li> <li>- dai contributi conferiti da Socie e Soci;</li> <li>- dai contributi pubblici, privati e derivanti da sponsorizzazioni, sotto qualsiasi forma e a qualunque titolo erogati, purché finalizzati alla realizzazione degli scopi della Fondazione.</li> </ul>	<p><b>Articolo 8 - Patrimonio</b>            Il patrimonio della Fondazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal patrimonio indisponibile, composto dal Fondo di dotazione (denaro e beni, mobili e immobili), conferito dalla Fondatrice <b>al momento della costituzione</b>, che può essere incrementato, <b>se espressamente destinato</b>, dalla Fondatrice stessa;</li> <li>- dal patrimonio disponibile composto da somme di denaro, e da beni, mobili o immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità, sempreché le somme e i beni in questione siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi statuari;</li> <li>- dalle rendite del patrimonio;</li> <li>- <b>dalle risorse ricevute e destinate, su decisione del Segretario o della Segretaria, a progetti specifici della Fondazione.</b></li> </ul>
<p><b>Articolo 9 – Utilizzo del Patrimonio</b>            Il patrimonio disponibile, i fondi raccolti</p>	<p><b>Articolo 9 – Utilizzo del Patrimonio</b>            Il patrimonio disponibile, i fondi raccolti e</p>

<p align="center"><b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo modificato</b></p>
<p>e le risorse conferite alla Fondazione dai soggetti pubblici e privati che ne sostengono le attività, verranno utilizzati secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per il perseguimento degli scopi della Fondazione e sono utilizzabili per il riequilibrio di eventuali disavanzi di gestione. In particolare:</p> <p>(i) per la gestione delle attività ordinarie della Fondazione;</p> <p>(ii) per la realizzazione diretta di iniziative nei settori di attività della Fondazione;</p> <p>(iii) per il sostegno di iniziative realizzate da altri enti senza scopo di lucro nei medesimi settori di attività.</p> <p><b>Articolo 10 - Organi</b></p> <p>Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Consiglio Direttivo;</li> <li>- la o il Presidente;</li> <li>- il Revisore Unico o la Revisora Unica;</li> <li>- il Comitato Partecipanti.</li> </ul> <p><b>Articolo 11 – Consiglio Direttivo</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri: il o la Presidente, nella persona del Sindaco o della Sindaca in carica; altre due persone nominate dalla Città di Torino.</p> <p>Del Consiglio direttivo fanno inoltre parte</p>	<p>le risorse conferite alla Fondazione dai soggetti pubblici e privati che ne sostengono le attività verranno utilizzati <del>secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo</del> per il perseguimento degli scopi della Fondazione e sono utilizzabili per il riequilibrio di eventuali disavanzi di gestione. In particolare:</p> <p>(i) per la gestione delle attività ordinarie della Fondazione;</p> <p>(ii) per la realizzazione diretta di iniziative nei settori di attività della Fondazione;</p> <p>(iii) per il sostegno di iniziative realizzate da altri enti senza scopo di lucro nei medesimi settori di attività.</p> <p><b>Articolo 10 - Organi</b></p> <p>Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b>;</li> <li>- il o la Presidente;</li> <li>- <b>il Segretario Generale o la Segretaria Generale</b>;</li> <li>- il Revisore Unico o la Revisora Unica;</li> <li>- il Comitato Partecipanti.</li> </ul> <p><b>Articolo 11 – Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b></b></p> <p>Il Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> è composto da almeno 3 membri: il Presidente nella persona del Sindaco o della Sindaca in carica; altre due persone nominate dalla Città di Torino.</p> <p>Del Consiglio <del>direttivo</del> <b>di</b></p>



<p align="center"><b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo modificato</b></p>
<p>di diritto non più di due tra socie e soci Partecipanti, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il numero delle socie e dei soci Partecipanti della Fondazione è pari a uno o due, tali soggetti entrano di diritto nel Consiglio direttivo;</li> <li>- se invece soci e socie Partecipanti sono più di due, tali soggetti dovranno costituire un Comitato Partecipanti, il quale proporrà al Consiglio direttivo due nominativi scelti tra i soci e le socie Partecipanti che entreranno a far parte di diritto del Consiglio stesso.</li> </ul> <p>Le e i componenti del Consiglio direttivo differenti da Presidente/Sindaca o Sindaco (che è componente permanente) restano in carica, salvo dimissioni motivate o revoca, fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere nominate e nominati per un massimo di due mandati.</p> <p>Qualora una o un componente del Consiglio direttivo di nomina della socia Fondatrice venga a mancare per qualsiasi causa, alla sua sostituzione provvede entro 30 giorni la socia Fondatrice stessa.</p> <p>Quando venga a mancare un socio o una socia Partecipante, la sua sostituzione avverrà ad opera del Consiglio direttivo, con le modalità indicate nel comma 2 mantenendo inalterati i termini di durata del mandato.</p>	<p><b>Amministrazione</b> fanno inoltre parte non più di due tra socie e soci Partecipanti, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il numero delle socie e dei soci Partecipanti della Fondazione è pari a uno o due, tali soggetti entrano di diritto nel Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b>;</li> <li>- se invece soci e socie Partecipanti sono più di due, tali soggetti dovranno costituire un Comitato Partecipanti, il quale proporrà al Consiglio <del>direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> due nominativi scelti tra i soci e le socie Partecipanti che entreranno a far parte di diritto del Consiglio stesso.</li> </ul> <p>Le e i componenti del Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> differenti dal Presidente/Sindaca o Sindaco (che è componente permanente) restano in carica, salvo dimissioni motivate o revoca, fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere nominate e nominati per un massimo di due mandati.</p> <p>Qualora una o un componente del Consiglio <del>direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> di nomina della socia Fondatrice venga a mancare per qualsiasi causa, alla sua sostituzione provvede entro 30 giorni la Socia Fondatrice stessa.</p> <p>Quando venga a mancare un socio o una socia Partecipante, la sua sostituzione avverrà ad opera del Consiglio <del>direttivo</del> <b>di Amministrazione</b>, con le modalità indicate nel comma 2, mantenendo</p>



Statuto Fondazione per la Cultura vigente	Testo modificato
<p>La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, e può delegare tali poteri, anche in parte, ad una o più persone</p> <p><b>Articolo 12 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo</b>  Il Consiglio Direttivo:  (i) approva il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Segretario o Segretaria Generale;  (ii) delibera annualmente la programmazione delle attività e approva i progetti e le iniziative proposte dalla socia Fondatrice, da socie e soci Partecipanti o anche da soggetti terzi;  (iii) delibera eventuali modifiche statutarie;  (iv) approva il Regolamento interno della Fondazione e le sue eventuali modifiche.  (v) nomina e revoca il Segretario o</p>	<p>inalterati i termini di durata del mandato.</p> <p>La carica di componente del Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p><del>Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, e può delegare tali poteri, anche in parte, ad una o più persone</del></p> <p><b>Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente ed al Segretario generale.</b>  <b>Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione decade l'intero Consiglio.</b></p> <p><b>Articolo 12 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo di Amministrazione</b>  Il Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b>:  (i) approva il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Segretario o Segretaria Generale;  (ii) prende atto della <del>delibera annualmente</del> la programmazione delle attività <b>predisposta dal Segretario Generale</b> (<del>e approva i progetti e le iniziative proposte dalla socia Fondatrice, da socie e soci Partecipanti o anche da soggetti terzi</del>);  (iii) delibera eventuali modifiche statutarie;</p>

<p align="center"><b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo modificato</b></p>
<p>Segretaria Generale secondo quanto stabilito all'art. 17 stabilendone i compiti, la qualifica professionale, la retribuzione, la durata dell'incarico e le deleghe;</p> <p>(vi) al fine di attuare le finalità del presente statuto può dotarsi di professionalità legate all'attività di fundraising;</p> <p>(vii) può nominare direttrici e direttori artistici, editoriali e persone esperte negli ambiti di attività della Fondazione, al fine di valorizzare e coadiuvare la realizzazione di manifestazioni culturali di particolare complessità e rilievo; i compiti e l'eventuale retribuzione di questi soggetti verranno stabiliti di volta in volta nell'atto di nomina;</p> <p>(viii) può istituire comitati scientifici e di indirizzo;</p> <p>(ix) può istituire unità di progetto;</p> <p>(x) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;</p> <p>(xi) delibera l'accettazione delle somme e dei beni mobili e immobili che vengono a qualsiasi titolo, e da qualsiasi soggetto, conferiti alla Fondazione;</p> <p>(xii) delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili.</p>	<p><del>(iv) approva il Regolamento interno della Fondazione e le sue eventuali modifiche.</del></p> <p>(v) nomina e revoca il Segretario o Segretaria Generale secondo quanto stabilito all'art. 17 stabilendone i compiti, la qualifica professionale, la retribuzione e la durata dell'incarico; e le deleghe;</p> <p><del>(vi) al fine di attuare le finalità del presente statuto può dotarsi di professionalità legate all'attività di fundraising;</del></p> <p>(vi) può nominare direttrici e direttori artistici, editoriali e persone esperte negli ambiti di attività della Fondazione, al fine di valorizzare e coadiuvare la realizzazione di manifestazioni culturali di particolare complessità e rilievo; i compiti e l'eventuale retribuzione di questi soggetti verranno stabiliti di volta in volte nell'atto di nomina;</p> <p><del>(viii) può istituire comitati scientifici e di indirizzo;</del></p> <p>(ix) può istituire unità di progetto;</p> <p>(x) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;</p> <p>(xi) delibera l'accettazione delle somme e dei beni mobili e immobili che vengono a qualsiasi titolo, e da qualsiasi soggetto, conferiti alla Fondazione;</p> <p>(xii) delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili.</p>
<p><b>Articolo 13 – Attività e deliberazioni del Consiglio Direttivo</b></p>	<p><b>Articolo 13 – Attività e deliberazioni del Consiglio Direttivo di Amministrazione</b></p>



<p align="center"><b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo modificato</b></p>
<p>Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in altri luoghi per motivate esigenze funzionali. Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza, nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurarne la ricezione, a ogni Consigliere e Consigliera e al Revisore Unico o alla Revisora Unica almeno cinque giorni (e in caso di urgenza almeno tre giorni) prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso anche solo telefonico o telematico di 24 ore.</p> <p>Il Consiglio all'inizio della riunione nomina una segretaria o un segretario verbalizzante, individuando tale figura anche al di fuori di esso tra il personale della Fondazione.</p> <p>In caso di assenza, per qualsiasi causa, del o della Presidente, le sue funzioni sono svolte dalla persona, componente del Consiglio, più anziana tra quelle</p>	<p><b>Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, è convocato ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Revisore legale dei conti e, in ogni caso, almeno due volte l'anno.</b></p> <p>Le riunioni del Consiglio <del>Direttivo di</del> <b>Amministrazione</b> si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in altri luoghi per motivate esigenze funzionali. Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza, nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurarne la ricezione, a ogni Consigliere e Consigliera e al Revisore Unico o alla Revisora Unica almeno cinque giorni (e in caso di urgenza almeno due giorni) prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso anche solo telefonico o telematico di 24 ore.</p> <p>Il Consiglio all'inizio della riunione nomina un segretario verbalizzante, individuando tale figura anche al di fuori di esso tra il personale della Fondazione.</p> <p>In caso di assenza, per qualsiasi causa, del o della Presidente, le sue funzioni sono svolte dalla persona, componente</p>

<b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
<p>nominate dalla Città di Torino.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza di coloro che compongono il Consiglio e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza delle persone componenti presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle presenze, purché vi siano tra loro almeno due componenti di nomina della socia Fondatrice.</p> <p>Per le delibere di modifica statutaria, ovvero di scioglimento della Fondazione, da sottoporre alla Fondatrice, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti del numero totale di coloro che compongono il Consiglio.</p> <p>In caso di parità di voti espressi, prevale quello della o del Presidente o, in caso di sua assenza, quello di chi, tra i e le componenti, ne fa le veci.</p> <p><b>Articolo 14 – Presidente</b></p> <p>La carica di Presidente è ricoperta dal Sindaco o dalla Sindaca in carica della Città di Torino. Il o la Presidente è legale rappresentante della Fondazione e costituisce altresì espressione della missione di quest'ultima e delle sue finalità, ne raccoglie le aspirazioni creative e in essa si rende interprete di istanze e attese culturali della comunità cittadina, nazionale e internazionale.</p> <p>La o il Presidente:</p> <p>a) convoca e presiede il Consiglio</p>	<p>del Consiglio, più anziana tra quelle nominate dalla Città di Torino.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza di coloro che compongono il Consiglio e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza delle persone componenti presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle presenze, purché vi siano tra loro almeno due componenti di nomina della socia Fondatrice.</p> <p>Per le delibere di modifica statutaria, ovvero di scioglimento della Fondazione, da sottoporre alla Fondatrice, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti del numero totale di coloro che compongono il Consiglio.</p> <p><del>In caso di parità di voti espressi, prevale quello della o del Presidente o, in caso di sua assenza, quello di chi, tra i e le componenti, ne fa le veci.</del></p> <p><b>Articolo 14 – Presidente</b></p> <p>La carica di Presidente è ricoperta dal Sindaco o dalla Sindaca in carica della Città di Torino. Il o la Presidente è legale rappresentante della Fondazione e <del>costituisce</del> <del>altresì</del> <del>espressione</del> <del>della</del> <del>missione</del> <del>di</del> <del>quest'ultima</del> <del>e</del> <del>delle</del> <del>sue</del> <del>finalità,</del> <del>ne</del> <del>raccoglie</del> <del>le</del> <del>aspirazioni</del> <del>creative</del> <del>e</del> <del>in</del> <del>essa</del> <del>si</del> <del>rende</del> <del>interprete</del> <del>di</del> <del>istanze</del> <del>e</del> <del>attese</del> <del>culturali</del> <del>della</del> <del>comunità</del> <del>cittadina,</del> <del>nazionale</del> <del>e</del> <del>internazionale.</del></p> <p>La o il Presidente:</p> <p>a) convoca e presiede il Consiglio</p>



Statuto Fondazione per la Cultura vigente	Testo modificato
<p>Direttivo;</p> <p>b) stabilisce l'Ordine del giorno del Consiglio Direttivo, anche sulla base di proposte avanzate da altri membri del Consiglio stesso. Le istanze per porre un argomento all'ordine del giorno che siano presentate dopo la convocazione della riunione possono essere inserite nell'ordine del giorno della riunione stessa purché ricevute dal o dalla Presidente almeno 24 ore prima della riunione;</p> <p>c) previa deliberazione del Consiglio, promuove le liti per le controversie riguardanti l'ente, resiste in giudizio e può transigere le controversie;</p> <p>d) può nominare procuratori o procuratrici speciali per il compimento di singoli atti o di singole categorie di atti;</p> <p>La persona componente più anziana, tra quelle nominate dalla socia Fondatrice, sostituisce la o il Presidente in caso di suo impedimento, anche temporaneo per qualsiasi motivo.</p> <p><b>Articolo 15 –Revisora Unica o Revisore Unico</b></p> <p>La Città di Torino designa il Revisore o la Revisora dei Conti tra le persone iscritte nel registro dei revisori e delle revisore contabili.</p> <p>Il Revisore o la revisora:</p> <p>- accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, effettuando i necessari controlli;</p> <p>resta in carica tre esercizi fino</p>	<p><del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b>;</p> <p>b) <del>stabilisce</del> redige l'Ordine del giorno del Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> <del>anche sulla base di proposte avanzate da altri membri del Consiglio stesso</del>. Le istanze per porre un argomento all'ordine del giorno che siano presentate dopo la convocazione della riunione possono essere inserite nell'ordine del giorno della riunione stessa purché ricevute dal o dalla Presidente almeno 24 ore prima della riunione;</p> <p>c) <del>previa deliberazione del Consiglio,</del> promuove le liti per le controversie riguardanti l'ente, resiste in giudizio e può transigere le controversie;</p> <p>d) <del>può nominare procuratori o procuratrici speciali per il compimento di singoli atti o di singole categorie di atti;</del></p> <p>La persona componente più anziana, tra quelle nominate dalla socia Fondatrice, sostituisce la o il Presidente in caso di suo impedimento, anche temporaneo per qualsiasi motivo.</p> <p><b>Articolo 15 –Revisora Unica o Revisore Unico</b></p> <p>La Città di Torino designa il Revisore o la Revisora dei Conti tra le persone iscritte nel registro dei revisori e delle revisore contabili.</p> <p>Il Revisore o la revisora:</p> <p>- accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, effettuando i necessari controlli;</p> <p>- resta in carica tre esercizi fino</p>

Statuto Fondazione per la Cultura vigente	Testo modificato
<p>all'approvazione del rendiconto;</p> <p>- è invitato o invitata e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale deve riferire sul bilancio consuntivo, con apposita relazione, e può inoltre formulare osservazioni e richieste circa la gestione finanziaria e contabile.</p> <p><b>Articolo 16-Comitato dei Partecipanti</b></p> <p>Il Comitato Partecipanti è composto da persone fisiche, singole o associate, da rappresentanti delle persone giuridiche e dagli Enti, sia pubblici sia privati, che si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazione in denaro o servizi.</p> <p>Il Comitato Partecipanti può esprimere due membri del Consiglio di Direttivo con le modalità di cui all'art. 17, il quale dovrà nominarli.</p> <p>Il Comitato Partecipanti ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva e in particolare, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorare l'attività di fundraising posta in essere dalla Fondazione;</li> <li>- promuovere la realizzazione di campagne di raccolta fondi;</li> <li>- individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione e sottoporli all'approvazione del Consiglio di Direttivo;</li> <li>- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.</li> </ul> <p>Il funzionamento del Comitato, le</p>	<p>all'approvazione del rendiconto;</p> <p>- è invitato o invitata e può assistere alle riunioni del Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> al quale deve riferire sul bilancio consuntivo, con apposita relazione, e può inoltre formulare osservazioni e richieste circa la gestione finanziaria e contabile</p> <p><b>Articolo 16 - Comitato dei Partecipanti</b></p> <p>Il Comitato Partecipanti è composto da persone fisiche, singole o associate, da rappresentanti delle persone giuridiche e dagli Enti, sia pubblici sia privati, che si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazione in denaro o servizi.</p> <p>Il Comitato Partecipanti può esprimere due membri del Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> con le modalità di cui all'art. 17, il quale dovrà nominarli.</p> <p>Il Comitato Partecipanti ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva e in particolare, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorare l'attività di fundraising posta in essere dalla Fondazione;</li> <li>- promuovere la realizzazione di campagne di raccolta fondi;</li> <li>- individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione e <del>sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo</del></li> <li>- formulare proposte al <del>Consiglio di Amministrazione</del> in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.</li> </ul> <p>Il funzionamento del Comitato, le modalità e le tempistiche della sua</p>



<p align="center"><b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo modificato</b></p>
<p>modalità e le tempistiche della sua convocazione verranno disciplinate con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo.</p> <p><b>Articolo 17 - Segretario o Segretaria Generale</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario o la Segretaria Generale scegliendo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione, a mezzo di procedura con selezione comparativa pubblica. Nell'avviso pubblico dovranno essere altresì precisati i requisiti, i compiti, i poteri, la natura, la qualifica, la retribuzione e la durata dell'incarico.</p> <p>La Segretaria o il Segretario Generale ha la responsabilità gestionale della Fondazione, provvede all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio direttivo, al quale relaziona sull'attività svolta, collabora con il o la Presidente e svolge funzioni di segreteria nelle sedute del Consiglio. Si occupa con criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento, di controllo.</p> <p>Predisporre i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre</p>	<p>convocazione verranno disciplinate con apposito regolamento interno <del>approvato dal Consiglio Direttivo.</del></p> <p><b>Articolo 17 - Segretario o Segretaria Generale</b></p> <p>Il Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> <b>nomina</b> il Segretario o la Segretaria Generale, <b>con funzioni di Direttore</b>, scegliendo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione, a mezzo di procedura con selezione comparativa pubblica. Nell'avviso pubblico dovranno essere altresì precisati i requisiti, i compiti, i poteri, la natura, la qualifica, la retribuzione e la durata dell'incarico.</p> <p>La Segretaria o il Segretario Generale ha la responsabilità gestionale della Fondazione, <b>sono di sua competenza tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.</b> <del>provvede all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio direttivo al quale relaziona sull'attività svolta, collabora con il o la Presidente e</del> svolge funzioni di segreteria nelle sedute del Consiglio. Si occupa con criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento <b>e</b> di controllo. Predisporre i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio <b>di</b></p>

Statuto Fondazione per la Cultura vigente	Testo modificato
<p>all'approvazione del Consiglio.</p> <p><b>Articolo 18 – Comitati scientifici e di indirizzo</b></p> <p>I Comitati scientifici e di indirizzo di cui all'art. 12 punto (viii) del presente Statuto (d'ora in avanti "i Comitati") possono essere istituiti allo scopo di definire le linee programmatiche, di organizzare e di valorizzare singole attività istituzionali o manifestazioni culturali di particolare rilievo nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi propri della Fondazione. I Comitati possono altresì essere chiamati a coadiuvare gli organi della Fondazione nella realizzazione delle attività istituzionali e delle manifestazioni di cui sopra. L'istituzione dei Comitati avviene con provvedimento del Consiglio Direttivo, che ne determina altresì le funzioni e i compiti, a seconda dell'attività istituzionale o della manifestazione nell'ambito delle quali le funzioni e i compiti stessi vengono ad essi attribuiti.</p> <p>In ogni Comitato è prevista la figura della o del Presidente, che è anche responsabile del Comitato stesso.</p> <p>Ogni componente di ciascun Comitato, nonché il o la Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per il</p>	<p><b>Amministrazione.</b></p> <p>Previa comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, promuove le liti per le controversie riguardanti l'ente, resiste in giudizio e può transigere le controversie. E' competente per ogni altra attività non riservata espressamente ad altri organi.</p> <p><b>Articolo 18 – Comitati scientifici e di indirizzo</b></p> <p>I Comitati scientifici e di indirizzo di cui all'art. 12 punto (viii) del presente Statuto (d'ora in avanti "i Comitati") possono essere istituiti allo scopo di definire le linee programmatiche, di organizzare e di valorizzare singole attività istituzionali o manifestazioni culturali di particolare rilievo nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi propri della Fondazione. I Comitati possono altresì essere chiamati a coadiuvare gli organi della Fondazione nella realizzazione delle attività istituzionali e delle manifestazioni di cui sopra. <b>La nomina, i componenti ed il funzionamento dei Comitati sono stabiliti con apposito regolamento.</b> <del>L'istituzione dei Comitati avviene con provvedimento del Consiglio Direttivo, che ne determina altresì le funzioni e i compiti, a seconda dell'attività istituzionale o della manifestazione nell'ambito delle quali le funzioni e i compiti stessi vengono ad essi attribuiti.</del></p> <p><del>In ogni Comitato è prevista la figura della o del Presidente, che è anche responsabile del Comitato stesso.</del></p> <p><del>Ogni componente di ciascun Comitato,</del></p>



<p align="center"><b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo modificato</b></p>
<p>tempo che il Consiglio Direttivo stesso stabilisce all'atto della nomina, salvo cessazione anticipata dalla carica per dimissioni o per motivata revoca da parte del Consiglio Direttivo.</p> <p>Le attribuzioni e i poteri della o del Presidente del Comitato sono definiti nell'atto di nomina dello stesso.</p> <p>Ogni Comitato può stabilire con proprio atto deliberativo le regole relative al proprio funzionamento interno, previo parere favorevole vincolante del Consiglio Direttivo.</p> <p>I Comitati possono avvalersi di Unità di progetto.</p> <p>Lo scioglimento anticipato dei Comitati è deliberato dal Consiglio Direttivo.</p> <p><b>Articolo 19 – Unità di progetto</b></p> <p>Le Unità di progetto di cui all'art. 12 punto (ix) del presente Statuto possono essere istituite dal Consiglio Direttivo della Fondazione per la realizzazione e la gestione di progetti complessi nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi della Fondazione stessa.</p> <p>Le modalità organizzative delle Unità di progetto sono disciplinate da regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in coerenza con il regolamento generale.</p> <p>Le Unità di progetto possono prevedere la figura di responsabile di progetto con deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo e possono prevedere un direttore o una direttrice in ambito artistico/scientifico.</p> <p>Lo scioglimento anticipato delle Unità di progetto è deliberato dal Consiglio</p>	<p><del>nonché il o la Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per il tempo che il Consiglio Direttivo stesso stabilisce all'atto della nomina, salvo cessazione anticipata dalla carica per dimissioni o per motivata revoca da parte del Consiglio Direttivo.</del></p> <p><del>La nomina, le attribuzioni ed i poteri della del Comitato sono definiti nell'atto di nomina dello stesso.</del></p> <p><del>Ogni Comitato può stabilire con proprio atto deliberativo le regole relative al proprio funzionamento interno, previo parere favorevole vincolante del Consiglio Direttivo.</del></p> <p><del>I Comitati possono avvalersi di Unità di progetto.</del></p> <p><del>Lo scioglimento anticipato dei Comitati è deliberato dal Consiglio Direttivo.</del></p> <p><b>Articolo 19 – Unità di progetto</b></p> <p>Le Unità di progetto di cui all'art. 12 punto (ix) del presente Statuto possono essere istituite <del>dal Consiglio Direttivo della Fondazione</del> per la realizzazione e la gestione di progetti complessi nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi della Fondazione stessa.</p> <p><b>La nomina, i componenti ed il funzionamento delle unità di progetto sono stabilite con apposito regolamento.</b></p> <p><del>Le modalità organizzative delle Unità di progetto sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in coerenza con il regolamento generale.</del></p> <p><del>Le Unità di progetto possono prevedere la figura di responsabile di progetto con deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo</del></p>

Statuto Fondazione per la Cultura vigente	Testo modificato
<p>Direttivo.</p> <p><b>Articolo 20–Documento programmatico</b></p> <p>Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo approva il documento programmatico relativo all’attività culturale da svolgersi nell’esercizio successivo, predisposto dalla Segretaria o dal Segretario generale entro il 30 settembre.</p> <p><b>Articolo 21 –Bilancio preventivo e consuntivo</b></p> <p>L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e una Relazione sull’attività svolta, predisposti dal Segretario o dalla Segretaria generale entro il 31 marzo nel rispetto dei principi e alle norme in materia di contabilità pubblica. Il bilancio consuntivo dovrà essere accompagnato da una relazione della Revisora o del Revisore contabile.</p> <p>Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.</p>	<p><del>e possono prevedere un direttore o una direttrice in ambito artistico/scientifico.</del></p> <p><del>Lo scioglimento anticipato delle Unità di progetto è deliberato dal Consiglio Direttivo.</del></p> <p><b>Articolo 20 – Documento programmatico</b></p> <p>Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio <del>direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> prende atto del documento programmatico relativo all’attività culturale da svolgersi nell’esercizio successivo, predisposto dalla Segretaria o dal Segretario generale entro il 30 settembre</p> <p><b>Articolo 21– Bilancio preventivo e consuntivo</b></p> <p>L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e una Relazione sull’attività svolta, predisposti dal Segretario o dalla Segretaria generale entro il 31 marzo nel rispetto dei principi e alle norme in materia di contabilità pubblica. Il bilancio consuntivo dovrà essere accompagnato da una relazione della Revisora o del Revisore contabile.</p> <p>Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> <del>predispone</del> <b>approva</b> il bilancio preventivo</p>



<b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
<p>I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono inviati entro dieci giorni dalla loro predisposizione alla Socia Fondatrice, che potrà proporre le sue osservazioni entro dieci giorni dalla loro ricezione. Dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi sono inviati alla Fondatrice.</p> <p><b>Articolo 22 – Scioglimento</b> La Fondazione viene sciolta nei casi previsti dal codice civile con le maggioranze e le modalità previste dalla legge. In tali ipotesi il Consiglio Direttivo nomina uno o più soggetti liquidatori per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla socia Fondatrice, Città di Torino.</p> <p><b>Articolo 23 - Clausola di rinvio</b> Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le altre norme di legge in materia.</p> <p><b>Articolo 24 - Norma transitoria</b> Alla prossima scadenza gli organi sociali verranno nominati sulla base delle norme contenute nel presente Statuto</p>	<p>per l'esercizio successivo <b>predisposto dal Segretario Generale.</b></p> <p>I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono inviati entro dieci giorni dalla loro predisposizione alla Socia Fondatrice, che potrà proporre le sue osservazioni entro dieci giorni dalla loro ricezione. Dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi sono inviati alla Fondatrice.</p> <p><b>Articolo 22 – Scioglimento</b> La Fondazione viene sciolta nei casi previsti dal codice civile con le maggioranze e le modalità previste dalla legge. In tali ipotesi il Consiglio <del>Direttivo</del> <b>di Amministrazione</b> nomina uno o più soggetti liquidatori per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla socia Fondatrice, Città di Torino.</p> <p><b>Articolo 23 - Clausola di rinvio</b> Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le altre norme di legge in materia.</p> <p><b>Articolo 24 - Norma transitoria</b> Alla prossima scadenza gli organi sociali verranno nominati sulla base delle norme contenute nel presente Statuto.</p>

<b>Statuto Fondazione per la Cultura vigente</b>	<b>Testo modificato</b>